

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

-

Art. 4

1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

- a) il nome del destinatario della notificazione;
- b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;
- c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.